

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 495/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica, degli animali e dell'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima ⁽²⁾. Tale regolamento è stato in seguito sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione ⁽³⁾, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione ⁽⁴⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) L'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 prevede una revisione delle disposizioni quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti

e delle analisi sulla presenza di radioattività nei mangimi e negli alimenti del terzo periodo vegetativo in seguito all'incidente, ossia entro il 31 marzo 2014. Tuttavia, in conformità di tale articolo, le disposizioni concernenti i prodotti raccolti prevalentemente nella seconda metà del secondo periodo vegetativo, per i quali i dati del secondo periodo vegetativo non sono quindi ancora disponibili, vanno riesaminate entro il 31 marzo 2013.

- (4) Le misure sono state riesaminate tenendo conto dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti e nei mangimi forniti dalle autorità giapponesi per il periodo settembre 2012-gennaio 2013.
- (5) Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba e Kanagawa, il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 dispone il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi, tè, prodotti della pesca, talune piante selvatiche commestibili, taluni ortofrutticoli, riso e semi di soia e tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. Dopo la valutazione dettagliata dei dati forniti, pere, taro, yacón, pomacee, papaia e pettinidi vanno cancellati dall'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione, mentre è opportuno includere in tale elenco grano saraceno, radice di loto e fecola di maranta. Dato che l'importazione di carni bovine fresche dal Giappone è stata recentemente autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 196/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'inserimento del Giappone nell'elenco dei paesi terzi o di loro regioni dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione europea di determinate carni fresche ⁽⁶⁾, è necessario aggiungere le carni bovine fresche all'elenco dei prodotti per i quali sono prescritti il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione.
- (6) In seguito al rilevamento di non conformità, è opportuno aggiungere la prescrizione di effettuare il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione di funghi dal territorio delle prefetture di Nagano, Niigata e Aomori.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU L 65 dell'8.3.2013, pag. 13.

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

rante all'allegato IV lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾; oppure

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 è così modificato:

- g) se non è nota l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti ad un livello superiore al 50 %, il prodotto è accompagnato da un rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e dell'analisi.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.»;

1) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:

- a) il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima del 11 marzo 2011; oppure
- b) il prodotto, diverso dal tè e dai funghi originari della prefettura di Shizuoka e diverso dai funghi originari delle prefetture di Yamanashi, Nagano, Niigata o Aomori, è originario di o proviene da una prefettura diversa da Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate; oppure
- c) il prodotto è originario di o proviene da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non figura nell'allegato IV del presente regolamento (e pertanto non è prescritta un'analisi prima dell'esportazione); oppure
- d) il prodotto proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non è originario di una di esse e non è stato esposto a radioattività durante il transito; oppure
- e) nel caso di tè e funghi originari della prefettura di Shizuoka, di funghi originari delle prefetture di Yamanashi, Nagano, Niigata o Aomori, di prodotti da essi derivati o di mangimi o alimenti composti contenenti oltre il 50 % di questi prodotti, il prodotto è accompagnato da un rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e dell'analisi; oppure
- f) se il prodotto elencato all'allegato IV del presente regolamento è originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate o è un alimento o mangime composto contenente oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e dell'analisi. L'elenco di prodotti figu-

2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Misure transitorie

1. In deroga all'articolo 3, i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere importati nell'Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, qualora:

- a) abbiano lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012; oppure
- b) siano accompagnati da una dichiarazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, rilasciata prima del 1° novembre 2012, e abbiano lasciato il Giappone prima del 1° dicembre 2012.

2. In deroga all'articolo 3, i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere importati nell'Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, qualora:

- a) abbiano lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2013 della Commissione ^(*); oppure
- b) siano accompagnati da una dichiarazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, rilasciata prima del 1° giugno 2013, e abbiano lasciato il Giappone prima del 1° luglio 2013.

3. In deroga all'articolo 3, per grano saraceno, radici di loto e fecola di maranta originari di o provenienti da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate e funghi originari di o provenienti da Nagano, Niigata o Aomori, l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione non si applica qualora tali prodotti abbiano lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2013.

^(*) GU L 143 del 30.5.2013, pag. 3.»;

- 3) l'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento;
- 4) l'allegato IV è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Dichiarazione per l'importazione nell'Unione di

..... (prodotto e paese di origine)

Codice identificativo della partita Numero della dichiarazione

A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,

[rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, punto 2 o punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012]

DICHIARA che

..... (prodotti di cui all'articolo 1)

della presente partita così composta:

..... (descrizione della partita, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a (luogo di imbarco)

il (data di imbarco)

da (identificazione del trasportatore)

diretta a (località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimentot

..... (denominazione e indirizzo dello stabilimento)

è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137.

DICHIARA che la spedizione contiene alimenti o mangimi

- checkbox ai quali non si applicano le misure transitorie...
checkbox ai quali si applicano le misure transitorie...

DICHIARA che la spedizione contiene:

- checkbox mangimi o alimenti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011;
checkbox mangimi o alimenti originari di e provenienti da prefetture diverse da Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, diversi da tè e funghi originari della prefettura di Shizuoka e diversi da funghi originari delle prefetture di Yamanashi, Nagano, Niigata o Aomori;
checkbox mangimi e alimenti provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non originari di una di tali prefetture e non esposti a radioattività durante il transito;
checkbox mangimi e alimenti non elencati nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, originari di e provenienti da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate;

- tè, funghi o alimenti e mangimi composti che contengono oltre il 50 % di questi prodotti, originari della prefettura di Shizuoka, e che sono stati sottoposti a campionamento il (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il
(data) presso
(nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto analitico;
- funghi o alimenti o mangimi composti che contengono più del 50 % di questi prodotti, originari delle prefetture di Yamanashi, Nagano, Niigata o Aomori, che sono stati sottoposti a campionamento il (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il
(data) presso
(nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto analitico;
- mangimi e alimenti elencati nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 o alimenti o mangimi composti contenenti oltre il 50 % di questi prodotti, originari delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawae e Iwate, che sono stati sottoposti a campionamento il (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) presso
(nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto analitico;
- mangimi e alimenti di origine sconosciuta o contenenti più del 50 % di uno o più ingredienti di origine sconosciuta che sono stati sottoposti a campionamento il (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) presso (nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi, cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto analitico.

Fatto a il

Timbro e firma del rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafi 2 o 3,
del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012.

Parte da compilare da parte dell'autorità competente del posto d'ispezione frontaliere (PIF) o del punto di entrata designato (PED)

- La partita è stata accettata per essere presentata alle autorità doganali ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione.
- La partita NON è stata accettata per essere presentata alle autorità doganali ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione.

.....
(Autorità competente, Stato membro)

.....
il

.....
Timbro

.....
Firma»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Mangimi ed alimenti per i quali sono prescritti il campionamento e l'analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione nell'Unione

- a) prodotti originari della prefettura di Fukushima:
- tutti i prodotti, tenendo conto delle esenzioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento;
- b) prodotti originari della prefettura di Shizuoka:
- tè e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0902 2101 20 e 2202 90 10,
 - funghi e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;
- c) prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Nagano, Niigata o Aomori:
- funghi e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;
- d) prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa o Iwate:
- tè e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0902, 2101 20 e 2202 90 10,
 - funghi e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80,
 - pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 e 1605 ad eccezione dei pettinidi di cui ai codici NC 0307 21, 0307 29 e 1605 52 00,
 - riso e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 e 1905 90,
 - semi di soia e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 1201 90, 1208 10, 1507,
 - fagioli azuki che rientrano nei codici NC 0708 20, 0713 32 00 e relativi prodotti trasformati di cui al codice NC 1106 10,
 - mirtili e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95,
 - semi di ginkgo biloba che rientrano nel codice NC 0802 90 85 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici 9019, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,
 - albicocco del Giappone che rientra nel codice NC 0809 40 05 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,
 - agrumi che rientrano nel codice NC 0805, scorza di agrumi che rientra nel codice NC 0814 00 00 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95,
 - kaki che rientrano nel codice NC 0810 70 00 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,
 - melagrane che rientrano nel codice NC 0810 90 75 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

- chocolate-vine (*Akebia quinata*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 e 0813 40 95,
- castagne che rientrano nei codici NC 0802 41 00 e 0802 42 00 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,
- noci che rientrano nei codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,
- Ashitaba (*Angelica keiskei*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
- farfaraccio maggiore (fuki), steli di farfaraccio giapponese (*Petasites japonica*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
- zenzero giapponese (Myoga) che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 2008 99 49, 2008 99 67,
- parti commestibili di *Aralia* sp. e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
- germoglio di bambù (*Phyllostachys pubescens*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91,
- felce maggiore (*Pteridium aquilinum*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
- parti commestibili di ravanello giapponese o wasabi (*Wasabia japonica*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0910 99,
- prezzemolo giapponese (*Oenanthe javanica*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
- pepe nero giapponese (*Zanthoxylum piperitum*) che rientra nel codice NC 0910 99,
- felce florida giapponese (*Osmunda japonica*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
- koshiabura (germoglio di *Eleuterococcus sciadophylloides*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
- momijigasa (*Parasenecio delphinifolius*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
- felce penna di struzzo (*Matteuccia struthiopteris*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
- aurea marginata (*Hosta Montana*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
- uwabamisou (*Elatostoma umbellatum* var. *majus*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
- aglio serpentino (*Allium victorialis* subsp. *Platyphyllum*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0712 90,
- cardo giapponese (*Cirsium japonicum*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
- yobusumaso (Honma) (*Cacalia hastata* ssp. *orientalis*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

-
- *Synurus pungens* (Oyamabokuchi) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
 - equiseto dei campi (*Equisetum arvense*) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,
 - *Actinidia polygama* (vite d'argento) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 e 0813 40 95,
 - carni bovine fresche che rientrano nei codici NC 0201, 0202, 0206 10, 0206 21 00, 0206 22 00, 0206 29, 0504 e 1502,
 - riso e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 e 1905 90,
 - radice di loto e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0711 90, 0712 90 e 1211 90,
 - fecola di maranta e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0714 90;
- e) prodotti composti contenenti più del 50 % dei prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente allegato.»
-